



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 381 del 19/05/2026

Proponente: Il Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da parte di studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Master e Dottorati.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/05/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Federica D'Agostino - UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da parte di studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Master e Dottorati.

Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 413 del 14/04/2025 è stata stipulata convenzione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, con scadenza 28/03/2026;
- l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con nota prot. 544 del 08/01/2026, ha prodotto istanza di rinnovo di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera b) del *Regolamento per la stipula di convenzioni* di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, finalizzata allo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento curriculari obbligatori da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Master e Dottorati afferenti al Dipartimento;
- tale istanza è stata corredata di appropriata bozza convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;

Preso atto che

- questa A.O.R.N. ha manifestato la volontà di concludere l'accordo mediante sottoscrizione del suddetto atto convenzionale;

Considerato che

- questa azienda è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all'ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze* adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;

Letto

- l'atto convenzionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già firmato dalle parti;

Precisato che

- l'accordo avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione dello stesso e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico ed ai sensi dell'art. 18, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà realizzato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 01/02/2024 e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

- pertanto, poter procedere al rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Master e Dottorati;

Attestata

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di accogliere la richiesta dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
2. di rinnovare la convenzione con il predetto ateneo, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, presso questa A.O.R.N., da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Master e Dottorati;
3. di approvare l'allegato atto convenzionale;
4. di precisare che l'accordo avrà durata triennale, a decorrere dal 18/05/2026;
5. di stabilire che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda e che le stesse saranno attuate in conformità al Regolamento interno di tirocini e frequenze, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione e all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità consentire ai tirocinanti di intraprendere le attività formative, secondo la calendarizzazione dell'ente stipulante.

L'estensore
dr. Gabriele Barbato

IL DIRETTORE U.O.C.
EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE
E FLUSSI INFORMATIVI
dr.ssa Federica D'Agostino

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Dr.ssa Federica D'Agostino;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
2. **RINNOVARE** la convenzione con il predetto ateneo, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, presso questa A.O.R.N., da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Master e Dottorati;
3. **APPROVARE** l'allegato atto convenzionale;
4. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata triennale, che l'accordo avrà durata triennale, a decorrere dal 18/05/2026;
5. **STABILIRE** che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda e che le stesse saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze*, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione e all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità consentire ai tirocinanti di intraprendere le attività formative, secondo la calendarizzazione dell'ente stipulante.

**Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe**

Deliberazione del Direttore Generale



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

**CONVENZIONE TIROCINI DI
FORMAZIONE ED
ORIENTAMENTO CURRICULARI**



TRA

l'**Università degli Studi della Campania LUIGI VANVITELLI**, con sede in Caserta, 81100, Viale Lincoln n. 5, C.F. e P. I.V.A. n. 02044190615, sito web www.unicampania.it, pec protocollo@pec.unicampania.it, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. **Giovanni Francesco Nicoletti**, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 20.01.1964

E

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Partita I.V.A. n. 02201130610 con sede legale in Caserta, via Palasciano s.n.c., d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato dal **dr. Gennaro Volpe** nato a Napoli il 21/07/1963 e domiciliato presso la sede della stessa AORN a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, in virtù della quale i **TIROCINI CURRICULARI sono da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo** nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi al favorire l'inserimento lavorativo. Tanto, anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea;

VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo (delibere del S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n.533 del 31.03.2015),

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, da intendersi secondo quanto definito nelle premesse, su proposta del Soggetto Promotore, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Articolo 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico, e da un tutor aziendale, in veste di responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento sottoscritto dal Direttore della Scuola/Dipartimento o suo delegato, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del tutor aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- d) le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

Il Soggetto Promotore si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengono in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Il Soggetto Promotore si impegna, ai sensi della vigente normativa, ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore;
- e) rispettare il regolamento interno di tirocini e frequenza.

Articolo 6

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui anche fornire i dispositivi di protezione individuali ai propri lavoratori, qualora esposti a rischio);
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;
- e) a rilasciare al tirocinante, un'attestazione di avvenuto tirocinio, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal Soggetto Ospitante.

Articolo 8

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi di tirocinio stipulati in virtù della presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 642/72, se dovuta, è a carico del soggetto promotore.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

Il presente atto verrà redatto in triplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante e due al Soggetto Promotore.

Il presente patto convenzionale è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 – comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Rettore
prof. Giovanni Francesco Nicoletti

Il Direttore Generale
dr. Gennaro Volpe

